

LA RIFORMA DELLO SPORT dal 1 luglio 2023 riguarda:

IL COLLABORATORE SPORTIVO PUO' ESSERE:

VOLONTARIO

LAVORATORE

Percepisce un **compenso** per l'attività svolta

Tipologie possibili:

Subordinato ordinario - lavoratore non sportivo

Sportivo

Co.co.Co. Amministrativo gestionale

Prestazione occasionale

Atleta - Allenatore - Istruttore - Direttore tecnico - Direttore sportivo - Preparatore atletico - Direttore di gara - Tesserati rientranti nel "mansionario" entrato in vigore dal 21.2.2024

Rientrano in questa categoria tutti i tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base del regolamento degli Enti affiliati

Subordinato

Lavoratore autonomo

Partita Iva

Collaboratori Coordinati Continuativi

LAVORATORE SPORTIVO AUTONOMO CON PARTITA IVA

Dal 1° luglio 2023 il lavoratore sportivo in forma autonoma può operare all'interno dell'ASD-SSD-centro sportivo, ecc. con Partita Iva o nella forma di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co).

L'apertura della Partita IVA per il lavoratore sportivo è obbligatoria quando l'attività diventa:

Abituale e continuativa: regolarità, sistematicità e ripetitività di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (professionalità)

Autonoma: organizzazione propria dell'attività/no vincolo di subordinazione

indipendentemente dal volume d'affari- non sono gli incassi o il reddito a determinare l'obbligo di apertura, ma l'abitualità dell'attività.

Pluricommitenza